



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 61

L'anno **2026**, addì **29** del mese di **giugno** alle ore **21:01**, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 26 del 12/05/2022, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano collegati in audio e video i Signori:

		Presenti/Assenti
RICCHI ARNALDO	SINDACO	Presente
REMITTI UGO	VICESINDACO	Presente
BENEVENTI MARICA	ASSESSORE	Assente

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA collegato in audio e video.

Il Presidente RICCHI ARNALDO, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO IN LOCALITA' LAMA MOCOGNO CAPOLUOGO, ADIBITO ALLA PRATICA DEL GIOCO DELLA RUZZOLA ("TREPPI"). PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Lama Mocogno intende continuare a garantire la pratica del gioco tradizionale della Ruzzola ("Treppi") quale espressione del patrimonio culturale e sportivo locale, avvalendosi dell'area sita in località Lama Mocogno Capoluogo, catastalmente identificata al C.T. del Comune di Lama Mocogno al Fg. 32 mapp. 131 di Ha 4.69.45 – mapp. 138/parte di Ha 1.94.00 – mapp. 139 di Ha 0.39.04 – mapp. 413, 414, 415 di complessivi Ha 2.79.05, per totali Ha 9.81.54;
- i proprietari dell'area sono i Sigg. Cantoni Barbara, Cantoni Liliana, Cassandro Alberto e Cassandro Elisa, con i quali è stata definita la bozza di contratto di locazione per la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza 1° luglio 2026 e scadenza 31 dicembre 2026 eventualmente prorogabile;
- il canone di locazione è stato concordato in € 2.150,00 da pagarsi in unica soluzione entro il 5 luglio 2026;
- nella bozza è stata inserita apposita clausola che riconosce al Comune la facoltà di formalizzare, in qualsiasi momento durante la vigenza del contratto ovvero entro 60 giorni dalla sua scadenza, una proposta scritta di acquisto dell'area e delle strutture su essa insistenti, con obbligo dei proprietari di rispondere per iscritto entro 60 giorni, ferma restando l'assenza di qualsiasi obbligo di acquisto per il Comune e di vendita per i proprietari e previa l'adozione dei necessari provvedimenti;
- il contratto prevede la facoltà del Comune di concedere in uso e gestione i "treppi" ad una o più Associazioni Sportive di ruzzolanti esistenti nel Comune, nonché la possibilità di utilizzo dell'area anche per altre attività sportive;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e in particolare gli artt. 42, 48 e 107;
- lo Statuto Comunale del Comune di Lama Mocogno e, in particolare, l'art. 61 che individua il Responsabile del Settore Amministrativo quale soggetto legittimato a stipulare contratti in nome e per conto del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità e il Bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2026, in cui risulta stanziata la spesa necessaria alla copertura del canone di locazione;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Tecnico" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto di locazione dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in località Lama Mocogno Capoluogo, catastalmente identificato al C.T. del Comune di Lama Mocogno al Fg. 32 mapp. 131, 138/parte, 139, 413, 414, 415, per totali Ha 9.81.54, adibito alla pratica del gioco della ruzzola ("Treppi"), da stipularsi con i Sigg. Cantoni Barbara, Cantoni Liliana, Cassandro Alberto e Cassandro Elisa, alle condizioni di seguito riepilogate:
 - a) durata: mesi 6 (sei), con decorrenza 1° luglio 2026 e scadenza 31 dicembre 2026 eventualmente prorogabile, senza proroga tacita;
 - b) canone annuo: € 2.150,00, da pagarsi in unica soluzione entro il 5 luglio 2026;
 - c) divieto di subaffitto, con facoltà di concessione in uso e gestione ad Associazioni Sportive;
 - d) obbligo di manutenzione del terreno e restituzione dello stesso idoneo per le colture agricole al termine della locazione;

2. Di prendere atto che lo schema di contratto riconosce al Comune la **facoltà — e non l'obbligo — di formulare una proposta scritta di acquisto** dell'area oggetto della locazione e delle strutture su essa insistenti, in qualsiasi momento durante la vigenza del contratto ovvero entro 60 giorni dalla sua scadenza; i proprietari-locatori si impegnano a rispondere per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, indicando la propria disponibilità alla vendita e le condizioni economiche richieste, ferma restando l'assenza di qualsiasi obbligo reciproco di acquisto o di vendita e previa l'adozione dei necessari provvedimenti;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.150,00, relativa al canone di locazione per il periodo 01/07/2026 – 31/12/2026, risulta stanziata nel bilancio di previsione in corso;
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo, Sig.ra Gualandi Katiuscia, a sottoscrivere il contratto di locazione in nome e per conto del Comune di Lama Mocogno, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale, nonché ad assumere tutti gli atti conseguenti e necessari alla sua esecuzione;
5. La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale, in separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
RICCHI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA